

Amato Roccamare 14/11/2013

Sito PT-1949 Montecatini Alto

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO

TRA

Terme di Montecatini S.p.A. con sede a Montecatini Terme (PT) in viale Verdi n. 41 P.IVA 00467800470, nella persona dell'Amministratore Unico Dr. Fabrizio Raffaelli, nato a Montecatini Terme il 25/4/1960, residente in Montecatini Terme (PT), via G. Donzetti n.4, Codice Fiscale RFFFRZ60D25A561Q, (nel seguito "Locatore") - da una parte -

E

la **VODAFONE OMNITEL N.V.** società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc. con sede legale in Amsterdam (Olanda) e Sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis 13 - Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale 93026890017, P.IVA 08539010010, rappresentata dall'ing. De MEO Vincenzo, in qualità di procuratore speciale, in forza di procura rilasciata dal notaio Dott. Luca Zona a Milano in data 18 Gennaio 2010, Repertorio n. 21612, Raccolta n.12394, munito dei necessari poteri, di seguito denominata "Condutrice" dall'altra parte; "le Parti" quando indicate congiuntamente.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - DOCUMENTI INTEGRATIVI

Il documento contrassegnato con la lettera **A** costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il contratto").

Art.2- OGGETTO

Il Locatore concede in locazione alla Condutrice, che accetta una porzione di terreno per metri quadri 30 (trenta) circa, ubicata nel Comune di Montecatini Terme (PT) il località "all'interno del Parco Delle Panterate" con accesso da Viale Bustichini, catastalmente censito al N.C.T del Comune di Montecatini Terme (PT), Foglio 11, particella 348 (parte), meglio identificata nella planimetria contrassegnata con la lettera **A**, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che faranno fede tra le Parti medesime.

Il Locatore concede altresì in locazione alla Condutrice gli spazi necessari per il passaggio cavl, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto e come sarà meglio definito dalla Condutrice al Locatore in fase di realizzazione dell'impianto.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile". Il Locatore dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Condutrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

FIRMA

La Conditrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni che verranno installati saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge. Il locatore dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conditrice come meglio precisato nel successivo art.5.

Art.3- DURATA E DECORRENZA

Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei) anni. Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto di locazione avrà decorrenza convenzionale dalla data "indicata" nella comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R dalla Conditrice al Locatore; tale comunicazione informerà il Locatore sui verificarsi dei presupposti necessari ai fini dell'uso previsto dalla conduttrice per dare esecuzione al contratto. Da tale data "indicata" decorrerà l'obbligo di pagamento integrale dei canoni di cui al successivo articolo 4.

Qualora entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza stante il mancato verificarsi di alcuno dei presupposti o per converso il verificarsi di circostanze impeditive per la realizzazione dell'impianto e cioè: a) il mancato rilascio da parte delle autorità competenti di permessi, autorizzazioni e nulla osta; b) a causa di dinieghi ostativi alla formazione del silenzio assenso o di altri provvedimenti ostativi della P.A.; c) a causa di sostanziale modifica nei titoli abilitativi di alcuno degli altri impianti limitrofi all'impianto previsto e che concorra a realizzare la fornitura del "servizio radio" nell'area complessivamente servita dagli stessi, il contratto si estinguerà automaticamente senza che le parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra. Nel corso della decorrenza del contratto, il Locatore consente che la Conditrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Art.4- CANONE

Dal primo anno di durata della locazione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente locazione, il canone annuo è determinato in Euro 18.000,00.- (dieottomila\00) + IVA; tale importo, sarà corrisposto, previa presentazione di fattura, in rate semestrali anticipate di Euro 9.000,00.- (Novemila\00) + IVA cadauna.- Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, il Locatore dichiara che l'Unità immobiliare oggetto del contratto di locazione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell'opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall'art. 35, comma 10 - quinquies della suddetta disposizione. L'applicazione dell'indice ISTAT sarà regolato come per Legge.(L.392 del 27.7.78 n°32)

I pagamenti, previa presentazione di fattura, saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul seguente conto corrente bancario indicato dal Locatore:
Istituto di Credito, UNICREDIT, filiale di Montecatini Terme,

FIRMA



Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Locatore avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione di fattura impedirà la mora della Conditrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa del relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.

Art.5- USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'impianto"), di proprietà della Conditrice o di terzi, per il perseguimento degli scopi sociali della Conditrice e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area di "servizio radio", area complessivamente servita dall'impianto previsto in contratto e da quelli immediatamente limitrofi.

Le Parti convengono pertanto che il diritto della Conditrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica, integrazione ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Conditrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso. Il Locatore pertanto autorizza sin d'ora la Conditrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra all'art. 2, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, e comunque in conformità alla normativa vigente.

La Conditrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità del Locatore di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Conditrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, Telecom, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto. Sarà altresì a carico della Conditrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Locatore concede la facoltà ed autorizza la Conditrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le




relative procedure saranno espletate a cura della Conduatrice, che sosterrà tutte

le eventuali spese relative.

Il Locatore non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto del fatto che la Conduatrice apporrà sui luoghi apposita segnalazione di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).

Al termine della locazione dell'immobile, la Conduatrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi strettamente necessari. Alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quanto altro installato o posizionato in forza del presente contratto.

Art.6- IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Conduatrice s'impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Conduatrice solleva il Locatore da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione d'immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Conduatrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

La Vodafone Omnitel N.V., prende atto della stipula di analogo contratto tra il Locatore e le Soc. Telecom e Wind, le quali hanno già realizzato, nella stessa particella di terreno oggetto del presente contratto, una stazione radio base per telefonia mobile.

La Conduatrice si impegna a concordare con le stesse Società le modalità necessarie per la compatibilità tecnica tra gli impianti, esonerando fino da ora il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'accordo per la realizzazione dell'impianto della Conduatrice.

Art.7- CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Conduatrice, dopo la ricezione da parte del Locatore della comunicazione di inizio di decorrenza del contratto, verrà immessa dal Locatore nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova, a partire dalla data indicata nella comunicazione in esame.

La Conduatrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto.

La Conduatrice, e/o gli eventuali terzi da questa autorizzati, avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.

Il Locatore garantisce alla Conduatrice che la porzione d'immobile locata è accessibile liberamente, impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione, il Locatore s'impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Conduatrice, per tutta la durata della

FIRMA



FRMA

I dati personali del Locatore saranno trattati dalla Conditrice solo per le seguenti finalit :

a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;

b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

Il Locatore in: Terme di Montecatini S.p.A. - Montecatini Terme Viale Verdi, 41.

La Conditrice in: Vodafone Omnitel N.V., Ufficio Contratti di Locazione, Via della Grande Muraglia n.75 - 00144 - ROMA.

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalit  diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

Art. 12 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Il Foro di competenza sar  quello di Pistoia.

Art. 11 - DISCIPLINA APPLICABILE

Qualsiasi modifica al presente contratto sar  valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art. 10 - MODIFICHE

Il presente contratto di locazione sar  registrato a cura della Conditrice ed a spese suddivise al 50% come per Legge.

Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la Conditrice recuperer  dall'importo del canone mensile la quota del 50% delle spese di registrazione a carico della Locatrice.

Art. 9 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il Locatore autorizza sin d'ora la cessione del contratto e dell'area locata solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalit  analoghe a quelle per le quali il Locatore ha concesso in locazione.

Il contratto rester  valido anche in caso di modifiche societarie della Conditrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonch  nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Locatore, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione d'immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Conditrice avr  facolt  di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

Il Locatore autorizza sin d'ora la cessione del contratto e dell'area locata solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalit  analoghe a quelle per le quali il Locatore ha concesso in locazione.

Il contratto rester  valido anche in caso di modifiche societarie della Conditrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonch  nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Il Locatore, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione d'immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Conditrice avr  facolt  di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

Il Locatore autorizza sin d'ora la cessione del contratto e dell'area locata solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalit  analoghe a quelle per le quali il Locatore ha concesso in locazione.

Il contratto rester  valido anche in caso di modifiche societarie della Conditrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonch  nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

FIRMA

di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitano di essere messi a
limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o
Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia
conforme al punto successivo.

necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti
e con nessun mezzo le informazioni riservate, salvo che nella misura strettamente
destinata non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma
valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte
diligenza che userà per proteggere informazioni riservate di
impedire la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di
riservatezza della parte destinataria che s'impegna conseguentemente a
Le informazioni riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima
disponibili al pubblico.

Intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono
stessa indicate, sono considerate informazioni riservate, hanno rilevanza ed
scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni

Art. 14 - RISERVATEZZA

dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.
In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento

personali per le finalità indicate nel presente articolo 13.
Il Locatore autorizza espressamente la Conditrice al trattamento dei dati
Responsabili o incaricati del trattamento.

dipendenti/consulenti della Conditrice i quali sono stati appositamente nominati
I dati personali del Locatore potranno inoltre, essere conosciuti dai
dalla Conditrice.

titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati all'uso nominati
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti
attività, poste in essere dal Conditore anche nell'interesse dei propri fornitori;

- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;

smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbastamento, trasporto e
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;

dati
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei
organizzata;

- soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;

- società controllate, controllanti e collegate;
- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;

Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Conditrice potrà
vigente.

delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa
tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto
manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti

conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti. Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terza di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle informazioni riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità o di un'autorità competente; 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso di divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria. Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi al termine del presente contratto.

Allegato:

A - Planimetria


Letto, confermato e sottoscritto.

Montecatini, lì 13 Dicembre 2013

Il Locatore

Terme di Montecatini
Amministrazione
Dott. Fulvio Ruffilli

p.p. Vodafone Omnitel N.V.




Al sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Locatore e la Conditrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:
art.3 (Durata e Decorrenza), art. 4 (Canone), art.5 (Uso della porzione di immobile), art.6 (Impegni della Conditrice), art. 7 (Consegna e accesso alla porzione di immobile) art.8 (Cessione del contratto), art.10 (modifiche), art. 12 (Elezione di domicilio), art. 13 (Trattamento dati personali), art. 14 (Riservatezza).
Letto, confermato e sottoscritto.

Montecatini, lì 13 Dicembre 2013


Il Locatore

Terme di Montecatini
Amministrazione
Dott. Fulvio Ruffilli

p.p. Vodafone Omnitel N.V.



E=45200




 Comune di Montecatini Terme
 Ufficio Catastrale

Terme di Montecatini
 L'Amministrazione
 Dott. Francesco...


Particelle: 348

Vodafone Omnitel B.V.

Via Campi Flegrei, 34
80072 - Pozzuoli (NA) - Italy
Tel. +39 0813013711
www.vodafone.it

Sede legale: Amsterdam - Olanda
Sede dell'amministrazione e gestionale:
Partita IVA 08539010010 - REA: 974956

Capitale Sociale € 2.305.099,887,30 = I.V.
Via Jarvis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017

Vodafone Omnitel B.V.
Società del gruppo Vodafone Group Plc.

Distinti saluti.

14/11/2013.

Con riferimento all'art. 3 del Contratto tra la Vodafone Omnitel B.V., con Lei stipulato, avente ad oggetto porzione di terreno sito nel Comune di Montecatini Terme in Loc. Parco delle Pantere, con estremi catastali identificati dal NCT al foglio 11, particella 348, rappresentiamo che la decorrenza dello stesso deve intendersi al

Oggetto: Notifica decorrenza Contratto di Locazione

Prot. 335 - RM/CS-14
Rif. Sito 3RM01949

Spett.le
Terme di Montecatini S.p.A.
Viale Verdi, 41
51016 Montecatini Terme

Rental Management

vodafone



TERME DI MONTECATINI S.p.A.
Prot. N. 1188
Del 07 AGO 2014

07/08/2014

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod. RL12)

Ufficio territoriale di IREA

Codice identificativo del contratto TS415T00012900PG

In data 12/01/2015 il sistema informativo dell'Agenda delle Entrate ha
acquisito con protocollo 15011217262754540 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da 93026890017

Il contratto è stato registrato il 12/01/2015 al n. 000129-serie 3T
e codice identificativo TS415T00012900PG.

DATI DEL CONTRATTO (importo in euro)

Identificativo assegnato dal richiedente : KPT0758

Durata dal 14/11/2013 al 13/11/2019 Data di stipula 13/12/2013
Importo del canone 18.000,00 n. pagine 14 n. copie 2

Tipologia: Locazione immobiliare strumentale (S2)

E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO

001_00466670585 A_001_93026890017 B

(A) locatore / (B) conduttore

LIQIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro)

Tipo di pagamento: intera durata

Imposta di registro 1.064,00 Imposta di bollo

Sanzioni registro

Interessi 1.276,80 Sanzioni bollo

12,89

Risultano dichiarati 1 documenti ai fini dell'imposta di bollo.

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)

N. progr. 001 Categoria cat. FI Rendita cat.

Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO

Ubicato nel comune di MONTecatini TERME

LOCALITA LE PANTERAIE SNC

prov. PT

14, 13/01/2015

* G. M. M. M.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICHIAMAMENTO RICHIESITA DI
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (mod.RI12)

In data 12/01/2015 alle ore 17:26 il sistema informativo dell'Agenzia
delle Entrate ha acquisito con protocollo 15011217262754540 il file

KP10758_0_RI12_dcm.ccf

contenente 1 contratto di locazione, di cui

registrati: 1

scartati: 0

Il file e' stato trasmesso da:

codice fiscale : 93026890017

denominazione : VODAFONE OMNITEL B.V.

Per il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dei contratti
di locazione contenuti nel file e' stato richiesto il prelievo automatico
su conto corrente bancario di euro 2.613,69.
Sara' resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito
effettuato dalla banca.
Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4,
del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

LA, 13/01/2015

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 15011217262754540
 NOME DEL FILE : KPT0758_0_RL112_dcm.ccf
 TIPO DI DOCUMENTO : Registrazione dei contratti di locazione e di affitto
 DOCUMENTI ACQUISITI : 1
 DOCUMENTI SCARICATI : 0
 Esito Protocollo Codice fiscale Denominazione
 documento 930268890017 -----
 acquisto 000001

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARICATI